

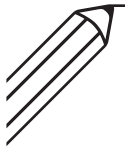
Testimoni

La *Lex de imperio Vespasiani*

Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 930

La legge che definisce i poteri imperiali di Vespasiano fu emanata nel 70 d.C. e ci è giunta – purtroppo solo nella sua parte conclusiva – incisa su una tavola bronzea scoperta nel Medioevo e che dal 1576 è conservata nei Musei Capitolini di Roma. Il testo è costruito secondo la forma del senatoconsulto, come si capisce dalla formula che apre ogni paragrafo: «(i senatori) deliberarono che sia lecito...».

Secondo alcuni storici la *Lex de imperio Vespasiani* non fu un decreto che confermava la situazione precedente, ma venne emanato per consolidare definitivamente il regime imperiale: in sostanza le prerogative dell'imperatore venivano decise in via definitiva e non più attribuite di volta in volta dal senato.



Gli attrezzi dello storico

- Nel testo della legge si fa riferimento ad alcuni dei predecessori di Vespasiano, ma non ad altri: chi è assente e per quali motivi?
- In una clausola della legge si fa riferimento alla cosiddetta *commendatio*: di cosa si tratta? Individua il punto in cui se ne parla. Se non ricordi, rileggi il paragrafo 2.1.
- Una clausola della legge ha valore retroattivo: quale? Qual è il suo scopo, secondo te?
- Individua nel testo il punto in cui la legge stabilisce che il *princeps* può fare praticamente quello che vuole.

[a Cesare Vespasiano Augusto] sia lecito concludere trattati con chiunque voglia, come fu lecito al divo Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto e a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico.

Che gli sia lecito convocare il senato, presentare una proposta o rigettarla e far passare un senatoconsulto [...] Che nelle elezioni si tenga conto, al di fuori dell'ordine normale, dei candidati che egli avrà raccomandato al senato e al popolo romano per una magistratura, per un potere, per un imperium o per una curatela e ai quali egli avrà dato e promesso il proprio sostegno. [...]

Che egli abbia il diritto e il potere di agire e di compiere tutto ciò che ritenga utile allo stato, conformemente alla maestà delle cose divine e umane, così come fu per il divo Augusto, per Tiberio Giulio Cesare Augusto e per Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. [...]

Che gli atti, le azioni, i decreti, gli ordini da parte dell'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, o da chiunque lo abbia fatto su suo ordine o comando prima della votazione di questa legge, ciò sia legittimato e sia ratificato, come se fosse avvenuto per ordine del popolo o della plebe. [...]

TRAD. IN G. GERACI, A. MARCONE, FONTI PER LA STORIA ROMANA, LE MONNIER, FIRENZE 2008.